

IVA

Sospensione dell'Iva all'importazione al riparo dalle frodi successive

di **Marco Peirola**

La sospensione dell'Iva all'importazione non viene meno nell'ipotesi in cui l'evasione sia stata commessa dal cessionario non già nell'ambito dell'operazione intraunionale collegata all'importazione, **ma dell'operazione intraunionale successiva, effettuata a partire dallo Stato membro del cessionario stesso.**

Con questa conclusione, raggiunta nella **causa C-531/17 del 14 febbraio 2019** (*Vetsch Int. Transporte*), la Corte di giustizia è ritornata a pronunciarsi sulla **portata delle condizioni applicative** del regime sospensivo previsto per i **beni immessi in libera pratica** destinati ad essere trasportati/spediti in altro Paese membro dell'Unione europea in esecuzione di una cessione intraunionale, anche "per assimilazione", dopo le recenti sentenza di cui alle [cause C-528/17 del 25 ottobre 2018](#) (*Milan Božić/evi? Ježovnik*) e [C-108/17 del 20 giugno 2018](#) (*Enteco Baltic*).

La **sospensione d'imposta** è stabilita dall'[articolo 143, par. 1, lett. d\), Direttiva 2006/112/CE](#), in base al quale gli Stati membri esentano da Iva le importazioni di beni **trasportati/spediti a partire da un Paese UE diverso da quello di arrivo del trasporto/spedizione**, se la cessione dei beni, effettuata dall'importatore designato o riconosciuto come debitore dell'imposta in virtù dell'**articolo 201**, è esente in conformità all'[articolo 138](#) della stessa Direttiva.

In attuazione della **Direttiva 2009/69/UE**, è stato aggiunto il **par. 2** all'[articolo 143 Direttiva 2006/112/CE](#), che subordina la sospensione d'imposta alla duplice condizione che:

- le cessioni dei beni oggetto di importazione siano esenti ai sensi dell'[articolo 138, par. 1](#), e [138, par. 2, lett. c\), Direttiva 2006/112/CE](#), configurando una **cessione intraunionale "in senso stretto" o "per assimilazione"**;
- l'importatore abbia fornito alle Autorità doganali del Paese membro di importazione le **informazioni** riguardanti:
- il **numero di identificazione Iva** che gli è stato attribuito nel Paese membro di importazione o il numero di identificazione Iva attribuito al suo rappresentante fiscale debitore dell'imposta nello Stato membro di importazione;
- il **numero di identificazione Iva dell'acquirente** cui i beni sono ceduti a norma dell'articolo 138, par. 1, attribuitogli in altro Paese membro o il **numero di identificazione Iva che gli è stato attribuito nel Paese membro di arrivo** del trasporto/spedizione quando i beni sono soggetti a un trasferimento a "se stessi", cioè a

norma dell'[articolo 138, par. 2, lett. c\)](#);

- su richiesta delle Autorità doganali, la **prova** che i beni importati sono destinati ad essere trasportati/spediti a partire dal Paese membro di importazione verso un altro Paese membro.

Fermo restando che, nella disciplina italiana, il regime sospensivo in esame è regolato, con alcune differenze, dai **commi 2-bis e 2-ter** dell'[articolo 67 D.P.R. 633/1972](#), inseriti dall'[articolo 8 L. 217/2011](#) (Comunitaria 2010), i giudici dell'Unione, già nella sentenza *Enteco Baltic*, avevano affermato che l'esenzione dell'Iva all'importazione è **subordinata all'esenzione applicabile all'operazione effettuata "a valle"**, cioè alla cessione intraunionale, anche "per assimilazione", dipendendo quindi dal rispetto delle **condizioni sostanziali** previste dall'[articolo 138 Direttiva 2006/112/CE](#).

Nella sentenza di cui alla [causa C-528/17](#) è stato preso in considerazione il caso in cui la **cessione intraunionale** sia viziata dalla **frode commessa dal cessionario**.

In base all'orientamento dei giudici dell'Unione, il fornitore che, in buona fede e adottate tutte le misure che possano essergli ragionevolmente richieste, abbia effettuato un'operazione che rientri, a sua insaputa, in una frode commessa dal cliente, **non può essere tenuto a pagare l'Iva a posteriori** ([causa C-409/04 del 27 settembre 2007](#), *Teleos*).

Questo principio è applicabile anche se la cessione intraunionale è realizzata dall'importatore avvalendosi della **sospensione d'imposta**, in quanto – osserva la Corte nella [causa C-528/17](#) – “*negare automaticamente a un soggetto passivo importatore e fornitore, **senza tenere conto della sua diligenza**, il diritto all'esenzione dall'Iva all'importazione **in caso di frode commessa dall'acquirente**, nell'ambito della cessione intracomunitaria successiva, equivarrebbe a interrompere il nesso tra l'esenzione all'importazione e l'esenzione della cessione intracomunitaria successiva*”.

A maggiore ragione, quindi, è possibile ritenere che la sospensione dell'Iva all'importazione non venga meno neppure nell'ipotesi che ha formato oggetto della **causa C-531/17**, in cui l'evasione sia stata commessa dal cessionario non già nell'ambito dell'operazione intraunionale collegata all'importazione, **ma dell'operazione intraunionale successiva, effettuata a partire dallo Stato membro del cessionario stesso**.

In pratica, essendo “*dimostrato che tale evasione non riguarda il trasferimento da cui dipende la concessione dell'esenzione dall'Iva all'importazione di cui all'articolo 143, lettera d), della direttiva Iva e all'articolo 143, paragrafo 1, lettera d), della direttiva Iva modificata, tale esenzione non può essere negata all'importatore designato o riconosciuto come debitore ai sensi dell'articolo 201 di tale direttiva, in una situazione in cui, come risulta dalla decisione di rinvio, **nessun elemento consente di ritenere che l'importatore sapesse o avrebbe dovuto sapere** che tale cessione successiva all'importazione rientrava in un'evasione commessa dai destinatari bulgari*”.



**ec Euroconference
CONSULTING**

I nostri migliori Esperti, al tuo fianco,
per supportarti a 360° nella tua attività professionale

[scopri di più >](#)